



Deliberazione n° 62

in data 22/10/2024

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: VARIAZIONE DI BILANCIO 2024-2026

L'anno duemilaventiquattro e questo dì ventidue del mese di Ottobre, alle ore 17:00, nella Residenza Comunale, in seduta Pubblica si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno, previa la trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.

Sono intervenuti i Signori:

N.	Nome e Cognome	Presente	Assente
1	VOLPINI NICCOLO'	P	
2	PASQUALINI ALESSANDRO	P	
3	MARIOTTINI FRANCESCA	P	
4	SIMONETTI LIA	P	
5	FORTI LUCIANO	P	
6	ROMANI LUCILLA	P	
7	SACCHI ELISA	P	
8	ROSSI GIORGIO	P	
9	DI FIORE LEONARDO	P	
10	BISCONTI GIACOMO	P	
11	COSIMI VIOLA	P	
12	CARLI SILVIO	P	
13	MAMMOLOTTI CINZIA	P	
Totale		13	0

Presiede la seduta il Sig. Niccolò Volpini nella sua qualità di Presidente, assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Simona Barbasso Gattuso, incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente constatata la validità del numero legale degli intervenuti e che gli atti sono stati depositati ai sensi di legge, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Signori:

Deliberazione n° 62 in data 22/10/2024

Il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 2700 c.c., dichiara che il file audio informatico, contenente gli accadimenti oggetto di ripresa audio, occorsi alla sua vista e presenza, rappresenta e costituisce verbale della seduta a tutti gli effetti, è riportato nella delibera n. 58 della seduta odierna, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale approvato con delibera n. 28 del 30/07/2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione del C.C. n. 85 del 21/12/2023 con la quale si approva la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2024-2026 e la deliberazione consiliare n. 86 del 21/12/2023 con la quale si approva il bilancio di previsione per l'esercizio 2024/2026;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 31 in data 12/03/2024 avente per oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2023”;

VISTA la deliberazione consiliare n° 3 in data 23/02/2024 avente per oggetto: Variazioni di bilancio 2024/2026;

VISTA la deliberazione consiliare n. 15 in data 23/04/2024 di approvazione del rendiconto 2023, che evidenzia il seguente risultato di amministrazione:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE				
		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				4.022.703,10
RISCOSSIONI	(+)	850.112,08	6.856.043,01	7.706.155,09
PAGAMENTI	(-)	1.097.345,01	6.882.572,88	7.979.917,89
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.748.940,30
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.748.940,30
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.959.399,67	2.342.081,39	4.301.481,06
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>			602,55	602,55
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				-
RESIDUI PASSIVI	(-)	395.711,36	1.364.520,45	1.760.231,81
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			256.757,28
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			2.581.942,55
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			-
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)⁽²⁾	(=)			3.451.489,72
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023:				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023 ⁽⁴⁾				2.000.222,22
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				-
Fondo anticipazioni liquidità				-
Fondo perdite società partecipate				-
Fondo contenzioso				78.919,34
Altri accantonamenti				97.024,49
			Totale parte accantonata (B)	2.176.166,05
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				371.360,33
Vincoli derivanti da trasferimenti				219.410,80
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				0,07
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				-
Altri vincoli				-
			Totale parte vincolata (C)	590.771,20
Parte destinata agli investimenti				
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	185.629,39
			Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	498.923,08
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	-
			Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾	

VISTA la deliberazione consiliare n° 19 in data 23/04/2024 avente per oggetto: Variazioni di bilancio 2024/2026;

VISTA la deliberazione consiliare n° 34 in data 27/06/2024 avente per oggetto: RATIFICA VARIAZIONE DI BILANCIO 2024/2026 ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERA N. 71 DEL 14.05.2024;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 in data 30/07/2024 avente per oggetto: „Assestamento generale del bilancio 2024-2026 ai sensi dell'art. 175 del d. lgs n. 267/2000 - verifica equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 267 e ricognizione stato attuazione programmi” con la quale si dà atto:

- che non esiste disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e che i dati della gestione finanziaria non fanno prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

- non esistono i presupposti per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, 1 comma, del D. Lgs. n. 267/2000;
- che è stata verificata la congruità del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, sulla base della metodologia indicata nello stesso principio contabile applicato della contabilità finanziaria e dell'art. 193 sopra citato;
- del permanere degli equilibri generali di bilancio;

VISTA la deliberazione consiliare n° 56 in data 29/09/2024 avente per oggetto: Variazioni di bilancio 2024/2026;

VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 63 in data 11/10/2016;

VISTO l'articolo 175 del Dlgs n. 267/2000 che cita:

“1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;*
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;*
- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;*
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);*
- f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);*
- g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.*

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

- a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;*
- b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;*
- c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;*
- d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;*
- e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3.*

5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.

5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.

6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015";

CONSIDERATO che nell'ambito del rispetto del principio di pareggio finanziario e di bilancio nel mese di dicembre 2023, questo Ente ha approvato il bilancio di previsione nei tempi dettati dal principio contabile applicato inerente la programmazione;

CONSIDERATO che nell'ambito del monitoraggio della cassa, il saldo risultante dal fondo di cassa iniziale, le previste riscossioni e pagamenti è positivo, così come risulta dall'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che nell'ambito degli equilibri economico – patrimoniali, come si desume dai documenti programmatici e dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 45 in data 28/07/2023 sopra citata, questo Ente ha potenzialmente la possibilità di rispettare tali vincoli;

CONSIDERATO che in ambito di congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, tale posta contabile risulta adeguata sulla base delle previsioni di entrata delle poste soggette svalutazione;

CONSIDERATO che in ambito di sostenibilità economico – finanziaria del Comune in merito alle società partecipate, l'analisi svolta in sede di bilancio di previsione e del confronto dei saldi in sede di rendiconto 2023, secondo i dati contabili conosciuti dall'ente, è tuttora attuale e rispettosa del dettato normativo proprio della legge 27/12/2013 n° 147 e ss.ii.mm, anche per il tramite dell'adozione dello strumento contabile "bilancio consolidato", a cui si rimanda per una ulteriore analisi;

RILEVATO che, principalmente, le poste di bilancio che sono state oggetto di modifica della presente manovra di variazione al bilancio di previsione 2024-2026, sono quelle relative:

- all'iscrizione in bilancio della somma corrispondente all'assunzione di due unità di personale (1 Area istruttori e 1 area Funzionari ed EQ) tramite progressione verticale c.d. in deroga, con l'utilizzo dello 0,55% del monte salari 2018, propedeutica e necessaria al fine della modifica del fabbisogno del personale;
- alla rideterminazione di alcune voci relative alle spese per il servizio idrico e il servizio di connettività;
- alla rideterminazione della spesa in ambito culturale (stagione teatrale);
- alla rideterminazione delle voci di entrata relative agli interessi attivi e ai proventi di beni (impianti di telefonia mobile);
- alla rideterminazione della voce relativa ai trasferimenti statale sulla base dell'assegnazione di cui all'art 1 comma 508 della legge n. 213 del 2023;

PRECISATO che, con la presente manovra di bilancio, vengono variati, oltre agli stanziamenti di competenza, anche gli stanziamenti di cassa relativi all'annualità 2024, dando atto che altre eventuali variazioni di cassa che dovessero rendersi necessarie saranno effettuate con altro apposito atto, di competenza della Giunta comunale, ai sensi del sopra citato art. 175 del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che con la presente manovra di variazione al bilancio di previsione 2024-2026 è assicurato il rispetto dei limiti di spesa di personale;

VISTA legge 30/12/2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" ed i particolare i seguenti commi:

" 820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

ACCERTATA, ai sensi dell'art. 193, D. Lgs. n. 267/2000, la situazione di equilibrio del bilancio di previsione 2024-2026, come sopra esposto e come riportato nell'allegato "equilibri di bilancio";

ACCERTATO che il saldo risultante dal fondo di cassa iniziale, le previste riscossioni e pagamenti è positivo, così come risulta dall'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere del Revisore, rilasciato ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 267/00, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e ritenuta la propria competenza in merito;

ACQUISITI i pareri sotto il profilo tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti Unanimi espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti;

DELIBERA

- di richiamare le premesse;
- di approvare, la variazione, di competenza e di cassa, al Bilancio di Previsione 2024-2026 dell'Ente, di cui agli allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.

Inoltre, stante l'urgenza, con voti UNANIMI

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma, del D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267.

Deliberazione n° 62 in data 22/10/2024

Letto Approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Niccolò Volpini

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Simona Barbasso Gattuso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.